

Il Sole 24 Ore, 11 dicembre 2015

Processo penale - Contestazione suppletiva in udienza - Fatto diverso - Diritto della costituita parte civile ad estendere la domanda.

Nel caso di fatto diverso, a seguito di contestazione suppletiva effettuata dal P.M. in udienza, la parte civile già costituita non deve rinnovare la costituzione, ma può limitarsi a modificare nelle conclusioni la domanda già proposta sia con riferimento alla "causa petendi", che al "petitum".

- Corte cassazione, sezione II, sentenza 9 marzo 2015 n. 9933.

Processo penale - Istruzione dibattimentale - Nuove contestazioni - Fatto diverso - Modifica concernente la data del commesso reato - Rilevanza - Condizioni.

La modifica in udienza del capo di imputazione, consistente nella diversa indicazione della data del commesso reato, non costituisce modifica dell'imputazione, rilevante ex articolo 516 cod. proc. pen., allorché non comporti alcuna significativa modifica della contestazione, la quale resti immutata nei suoi tratti essenziali, così da non incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell'imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa.

- Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 28 gennaio 2015 n. 4175.

Processo penale - Istruzione dibattimentale - Nuove contestazioni - Contestazione di una circostanza aggravante - Termine fino alla chiusura del dibattimento.

Il termine entro il quale può essere effettuata la contestazione di una circostanza aggravante coincide con la chiusura del dibattimento.

- Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 8 maggio 2014 n. 19008.

Processo penale - Giudizio - Nuove contestazioni - Limiti temporali - Inesistenza - Ragioni - Fondamento.

In tema di nuove contestazioni, va riconosciuto al P.M. il potere di procedere nel dibattimento alla modifica dell'imputazione o alla formulazione di nuove contestazioni senza specifici limiti temporali o di fonte, in quanto l'imputato ha facoltà di chiedere al giudice un termine per contrastare l'accusa, esercitando ogni prerogativa difensiva come la richiesta di nuove prove o il diritto ad essere rimesso in termini per chiedere riti alternativi o l'oblazione.

- Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 6 maggio 2014 n. 18749.

Giudizio - Istruzione dibattimentale - Nuove contestazioni - Modifica dell'imputazione prima della formale apertura del dibattimento - Legittimità.

È legittima la modifica dell'imputazione da parte del P.M. prima della formale apertura del dibattimento, in quanto essa non deve necessariamente fondarsi sugli esiti dell'istruttoria dibattimentale.

- Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 10 dicembre 2014 n. 51248.

Processo penale - Istruzione dibattimentale - Nuove contestazioni - Contestazione in udienza di altro reato - Parte civile già costituita - Rinnovazione della costituzione per il nuovo reato (non necessaria) - Estensione nelle conclusioni della domanda già proposta.

Nel caso in cui sia contestato in udienza un nuovo reato, la parte civile già costituita non deve rinnovare la costituzione in relazione a tale nuova contestazione, ben potendo limitarsi ad estendere nelle conclusioni la domanda già proposta sia con riferimento alla "causa petendi" che al "petitum".

- Corte cassazione, sezione II, sentenza 10 novembre 2005 n. 40921.

Processo penale - Istruzione dibattimentale - Nuove contestazioni - Parte civile già costituita - Estensione della costituzione alla nuova contestazione nell' udienza - Omissione - Sentenza di condanna al risarcimento anche in relazione alla nuova contestazione - Nullità assoluta - Esclusione.

Qualora il giudice pronunci sentenza di condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, in relazione ad un reato contestato dal P.M. in via suppletiva, senza che la stessa parte civile abbia esteso alla nuova "causa petendi" il rapporto già costituito, la conseguente nullità, che non è di natura assoluta, non può essere dedotta dall'imputato per la prima volta in cassazione, dovendo essere dedotta o rilevata tempestivamente nel giudizio di merito.

- Corte cassazione, sezione I, sentenza 8 febbraio 2005 n. 4669.